

**Decreto. TAR VENETO III sez .del 18
gennaio 2012
Accoglimento richiesta sospensione
ordinanza sindacale obbligo
chiusura festiva negozi**

sommario

DECRETO.....	1
contro.....	1
P.Q.M.	1

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2012,
proposto da:

Bennet Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Sica e Alfredo Bianchini, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo in Venezia,
Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Isola Rizza, in persona del sindaco *pro
tempore*., non costituito in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente della
Giunta Regionale *pro tempore*, non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del responsabile del Comune di Isola
Rizza prot. n. 38 del 3.1.2012;

dell'ordinanza sindacale n. 48 del 2.12.2011, avente
ad oggetto "disciplina degli orari dei negozi" con la
quale per tutto il 2012, nella parte in cui stabilisce,
l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli
esercizi commerciali ad eccezione in otto giornate
discrezionalmente individuate dal comune;

dell'ordinanza del responsabile amministrativo n. 2
del 13.1.2012, avente ad oggetto: "disciplina delle
aperture straordinarie dei negozi anno 2012" nella
parte in cui conferma l'obbligo di chiusura
domenicale generale e festiva ad eccezione delle
otto giornate previste dall'ordinanza sindacale n.
48/2011 e di ulteriori otto giorni di apertura, per un
totale di sole sedici possibilità di apertura
domenicale festiva per l'anno in corso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche
proposta dal ricorrente;

Visto l'art. 56 cod. proc. amm. ed in specie i commi
2 e 5;

Considerato che il danno derivante alla società
ricorrente dalla chiusura dell'attività di vendita al
pubblico i giorni di domenica ha i requisiti della
estrema gravità ed urgenza, tale da non poter
attendere la prima camera di consiglio utile per la
trattazione collegiale dell'incidente cautelare,
prevista per il giorno 22 febbraio 2012;

Rilevato che, comparando il danno derivante ai vari
interessi coinvolti, appare prevalente quello
derivante agli esercizi strutturati per l'apertura
anche domenicale e alla relativa clientela;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame ed
inaudita altera parte, il ricorso non appare sfornito
di elementi di fondatezza, in specie con riferimento
all'appartenenza delle materie della concorrenza e
della prestazione dei servizi essenziali alla
competenza esclusiva dello Stato e all'applicazione
dei principi comunitari nelle stesse materie;
competenza e principi che – dopo l'emanazione del
D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia),
conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha
modificato l'art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L.
4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra
l'altro, che le attività commerciali siano svolte
senza il limite dell' "obbligo della chiusura
domenicale" (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11);

P.Q.M.

ACCOGLIE

l'istanza di emissione di provvedimento cautelare
urgente, sospendendo l'efficacia dell'impugnato
provvedimento fino alla data della camera di
consiglio, fissata fin da ora per il 22 febbraio 2012.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, e 55, comma 6, del
codice del processo amministrativo, il presente
decreto perderà efficacia se il ricorso non sarà
notificato in via ordinaria entro cinque giorni dalla
richiesta della misura cautelare provvisoria.

Il presente decreto sarà eseguito
dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 17 gennaio 2012

Il Presidente

Giuseppe Di Nunzio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA II 18/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

note

Provvedimento operativo dal 18/01/12...

Id. 2692